

(N. 1719)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ZANOTTI BIANCO, PANNULLO, DARDANELLI, BATTAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1956

Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555,
sulla cittadinanza italiana.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 giugno 1912, n. 555, che regola attualmente l'acquisto e la perdita della cittadinanza dispone, nel primo comma dell'articolo 10, che la donna maritata, anche se è separata, non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito. Nel terzo comma del medesimo articolo, la stessa legge stabilisce che la donna cittadina che si marita ad uno straniero, perde la cittadinanza italiana, se il marito possiede una cittadinanza che pel fatto del matrimonio le si comunica, e che in caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risiede in territorio italiano e vi rientri e dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana.

Per l'articolo 149 del Codice civile il matrimonio si scioglie solo per la morte di uno dei coniugi. Pertanto in base alle disposizioni vigenti la donna cittadina italiana che si marita con uno straniero ed acquista la cittadinanza del marito, non può riottenere la cittadinanza d'origine se non dopo la morte del coniuge. Prima del 1950 il fatto che le nostre Corti

d'appello delibavano frequentemente sentenze straniere di scioglimento di matrimonio costituiva una attenuazione al rigoroso disposto della legge. Infatti una volta ottenuta all'estero una sentenza di scioglimento di matrimonio resa esecutiva in Italia, era possibile alle già cittadine italiane tornare in territorio nazionale e poter riacquistare la cittadinanza d'origine. Successivamente alla entrata in vigore della legge 30 luglio 1950, n. 834, anche tale possibilità venne però preclusa. Infatti si diede al pubblico ministero la facoltà di impugnare le sentenze relative a cause matrimoniali e la nostra magistratura instaurò la giurisprudenza costante di non delibare sentenze straniere di scioglimento di matrimonio.

Più numerosi furono quindi i casi di donne già cittadine italiane che, pur avendo ottenuto all'estero lo scioglimento del matrimonio e pur essendo rientrate in Italia, non poterono riacquistare la cittadinanza di origine. I casi furono tanto più frequenti in quanto un buon numero di quei matrimoni contratti da donne

italiane con stranieri nel periodo bellico non ebbe esito felice. Queste donne rientrate in Italia furono considerate straniere nella Patria di origine e dopo aver visto infranti i loro sogni di spose videro ostacolato il desiderio di rifarsi una vita col lavoro, da una legge che, non permettendo il riacquisto della cittadinanza italiana, ha limitato fortemente il campo della loro possibile occupazione.

La necessità di modificare una siffatta legge è quindi sentita ed urgente. Altri Paesi, che si sono trovati nella necessità di riparare a situazioni analoghe, vi hanno già provveduto. L'Austria, ad esempio, ha già emanato una legge con cui ha concesso la facoltà di riacquistare la cittadinanza di origine a quelle donne che l'hanno perduta per effetto di matrimonio contratto con uno straniero nel periodo 13 marzo 1938-27 aprile 1943.

Noi non siamo favorevoli alla emanazione in Italia di una simile legge perchè ci sembrerebbe ingiusto usare delle discriminazioni tra coloro che pur in tempi diversi si vengono a trovare nelle medesime condizioni. Proponiamo quindi

alla vostra approvazione, che confidiamo non vorrà mancare, un disegno di legge che modifichi l'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza e consenta il riacquisto della cittadinanza stessa a tutte quelle ex cittadine italiane che abbiano ottenuto od otterranno in seguito dalla Magistratura straniera lo scioglimento del loro matrimonio anche se tale scioglimento non sarà riconosciuto in Italia ad alcun altro effetto. Con un tale disegno siamo certi non solo di poter aiutare a risolvere numerosi casi pietosi, ma anche di contribuire ad adattare il diritto a più moderne concezioni di vita. Questo senza per nulla compromettere la disciplina dell'istituto del matrimonio quale è prevista dal nostro ordinamento giuridico; e ciò in quanto, riconoscendosi alle sentenze straniere di scioglimento il solo effetto di permettere il riacquisto della cittadinanza italiana, non si inciderebbe minimamente sugli altri effetti del matrimonio, e particolarmente sui diritti e doveri dei coniugi, che continuerebbero a rimanere regolati dalla vigente legislazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana viene abrogato e sostituito dal seguente:

« La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito.

« La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

« La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.

« In caso di scioglimento di matrimonio, ancorchè pronunciato all'estero e non reso esecutivo in Italia, ritorna cittadina, se risieda nel territorio dello Stato o vi rientri, e dichiarati in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza.

« Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel territorio della Repubblica protratta oltre un biennio dallo scioglimento del matrimonio, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto ».